

DICHIARAZIONI

La detrazione per interessi passivi a seguito di separazione legale

di **Leonardo Pietrobon**

L'articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati:

1. in dipendenza di **mutui** stipulati per **l'acquisto dell'abitazione principale**;
2. per i **mutui ipotecari stipulati prima del 1993** su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
3. per i **mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione**, restauro e ristrutturazione degli edifici;
4. per i **mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione** edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
5. per **prestiti e mutui agrari di ogni specie**.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (circolare 12.06.2002 n. 50):

- a seguito di **aperture di credito bancarie**, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un **prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario** in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Per **abitazione principale** si intende quella nella quale **il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente**. A tal fine rilevano le **risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione** effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al **contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo**, anche se l'immobile è adibito ad **abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) – (circolare 29.01.2001 n. 7).

La disposizione relativa ai **familiari** trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare **entro un anno** dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato **nell'anno precedente o successivo** alla data di stipulazione del contratto di mutuo (circolare 12.06.2002 n. 50).

In caso di **divorzio**, anche al **coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale** spetta il

beneficio della detrazione per la quota di competenza, **purchè presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari** (ad esempio figli) – (circolare 29.01.2001 n. 7).

Gli **interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato** per l'acquisto dell'abitazione principale **da entrambi i coniugi** comproprietari dell'immobile **possono essere detratti interamente dal coniuge** che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, **è diventato proprietario esclusivo** dell'immobile e **si è accollato**, secondo lo schema del c.d. accollo interno, **le residue rate di mutuo**, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo, che continua risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che:

1. l'accollo risulti formalizzato in un **atto pubblico** (ad esempio nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una scrittura privata autenticata;
2. le **quietanze** relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge (circolare 13.05.2011 n. 20).

Dal punto di vista pratico, quindi, nel caso in cui con la sentenza di **separazione siano assegnati al marito l'unità immobiliare** e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell'ex-moglie, sui quali grava un **mutuo ipotecario intestato a quest'ultima** (detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-moglie e dei figli), e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, **lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge**, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e quindi a condizione che:

- **l'accollo risulti formalizzato** in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le **quietanze** relative al pagamento degli interessi **siano integrate dall'attestazione** che **l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario**.

Come già accennato, si ricorda che **per abitazione principale** si intende l'abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che **rientrano tra i familiari** anche il **coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio**, e i figli (circolare 13.05.2011 n. 20).